

TI_GERICHTE 11.2005.162 vom 14. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.162_d20050614

FR: TI_GERICHTE 11.2005.162 du 14 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2005.162 del 14 giugno 2005

Regeste

Diffida ai debitori.

Erwägungen

E. 2

All'appello l'istante unisce 18 allegati, di cui due nuovi (doc. E e O). In appello vige tuttavia il divieto di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tranne nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto), estranee alla fattispecie, oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419 b CPC). I due documenti nuovi (certificato 2 settembre 2005 relativo al premio della cassa malati e lettera 10 ottobre 2005 dell'avv. PA 1 all'avv. PA 2) non sussidiano minimamente ai fini del giudizio. Non soccorre quindi versarli agli atti.

E. 3

In ordine l'appellante fa valere che dopo il contraddittorio del 9 settembre 2005 il Pretore avrebbe dovuto indire la discussione finale (art. 368 CC), ciò che ha omesso (memoriale, pag. 11). L'assunto è ai limiti del pretesto. In calce al verbale del 9 settembre 2005 figurava chiaramente che entro termini fissati a giorni le parti avrebbero prodotto determinati atti e che, ζ ottenuti tali chiarimenti e documenti, il Pretore deciderà ζ (pag. 3). L'istante ha firmato il verbale senza riserve. Pretendere adesso che il giudice dovesse convocare un'altra udienza sfiora la temerarietà.

E. 4

Il Pretore ha accertato anzitutto che il convenuto ha sempre versato regolarmente all'istante il contributo alimentare di fr. 3400. ζ mensili. Ciò premesso, egli ha interpretato la clausola n. 2.1 della convenzione sottoscritta dai coniugi nel senso che, abbandonando l'abitazione coniugale di _____, l'istante avrebbe potuto pretendere il contributo alimentare maggiorato di fr. 5200. ζ mensili seppure la casa non fosse ancora stata venduta. Tuttavia ζ egli ha soggiunto ζ il trasloco presupponeva in qualche modo un obbligo o una necessità, mentre in concreto l'istante si è trasferita a _____ di propria iniziativa e per libera scelta, senza che il marito la obbligasse. Quanto agli arretrati, essi non giustificavano una trattenuta di stipendio, ammissibile solo ζ secondo il Pretore ζ per contributi futuri. La provvigione ad litem, infine, non poteva trovare spazio fuori di una causa di separazione o di divorzio. Donde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.

E. 5

L'appellante sostiene ζ in sintesi ζ che la citata clausola convenzionale non subordinava il trasloco altrove a uno stato di necessità, né all'esigenza di motivare o di giustificare il

trasferimento. Inoltre essa ricorda di avere comunicato al marito, con lettera del 1° luglio 2005, la sua volontà di liberare l'abitazione coniugale, sicché nulla ostava più alla vendita (¿somit steht dem Verkauf der _____-Wohnung ab dem 1.08.05 nichts mehr im Wege ¿: doc. F). Al proposito l'istante rammenta come l'uso dell'abitazione coniugale sia sempre stato fonte di litigi e come il marito abbia fatto capo a ogni mezzo (sostituzione delle serrature, divieti di ingresso, disdetta della linea telefonica) per indurla a lasciare lo stabile, accusandola di ostacolare con la sua presenza la vendita del fondo. Il trasferimento a _____ era quindi oggettivamente giustificato.

E. 6

I principi che disciplinano l'interpretazione di una convenzione sugli effetti del divorzio o della separazione ¿ e, per analogia, di una convenzione stipulata nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale (v. Vetterli in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 175 CC) ¿ sono stati precisati dal Tribunale federale nella sentenza 5C.281/2000 del 9 maggio 2001, consid. 3. L'applicazione di tali criteri presuppone nondimeno che l'accordo denoti punti ambigui o oscuri, rispettivamente che indizi facciano apparire un determinato punto ¿ di per sé chiaro ¿ come non conforme alla reale volontà delle parti (DTF 127 III 445 consid. 1b). Nella fattispecie il significato letterale della clausola n. 2.1, seconda frase, è assolutamente chiaro: avesse l'interessata lasciato la casa di _____ in seguito alla vendita (¿in Folge Verkaufs¿) del fondo, il marito le avrebbe corrisposto un contributo alimentare di fr. 5200.¿ mensili, oltre ad assumere le spese accessorie dell'immobile. Quali indizi farebbero apparire il testo della clausola difforme dalla reale volontà delle parti l'appellante non indica, né gli atti danno a divedere, tanto meno in una procedura sommaria come quella che presiede all'emanazione di una diffida ai debitori.

E. 7

Afferma l'appellante che qualora la clausola n. 2.1 della convenzione fosse davvero chiara, il Pretore non avrebbe accettato che lei interpellasse il Tribunale distrettuale di _____ circa il tenore e la portata di quel punto, né avrebbe accertato che la clausola andava applicata ¿ indipendentemente dal fatto che tale abitazione sia o meno stata venduta a terzi¿ (sentenza, pag. 5 in fondo). L'argomentazione cade nel vuoto. Anzitutto perché il Tribunale distrettuale di _____, oltre a rifiutarsi di interpretare la clausola, ha confermato come l'intesa ¿ chiara ¿ risponda a quanto le parti avevano allegato e pattuito in sede di udienza (lettera del 22 settembre 2005, agli atti). In secondo luogo perché il Pretore, pur stimando la clausola applicabile ¿ indipendentemente dal fatto che tale abitazione sia o meno stata venduta a terzi¿, non ha ritenuto la locuzione ¿in Folge Verkaufs¿ senza significato. Al contrario: l'ha intesa nel senso che, seppure la casa non fosse stata venduta, l'aumento del contributo alimentare da fr. 3400.¿ a fr. 5200.¿ mensili sarebbe stato dovuto ugualmente nel caso in cui l'istante fosse stata costretta ad abbandonare lo stabile (sentenza, pag. 6 in alto). Se non che ¿ egli ha soggiunto ¿ dagli atti non risulta che dopo la firma della convenzione il marito abbia operato costrizione di sorta (loc. cit., pag. 6 a metà). In simili circostanze l'opinione del Pretore non giova quindi all'appellante.

E. 8

L'appellante ribadisce ¿ come detto ¿ che il marito ha esercitato pressioni per farle lasciare l'abitazione coniugale ed evoca la sua lettera del 1° luglio 2005 (doc. F) in cui comunicava al convenuto di volersene andare da _____, sicché nulla ostava più alla vendita del

fondo. Tali argomentazioni non hanno miglior consistenza rispetto alle precedenti. Intanto perché le sollecitazioni del marito risalgono a un periodo di dissidi risolto, appunto, per mezzo della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di _____. Inoltre perché la lettera di cui l'appellante si vale null'altro dimostra se non una decisione autonoma e unilaterale (Ich habe beschlossen, per 1.08.05 aus der _____-Wohnung auszuziehen, da ich auf dieses Datum ein geeignetes Mietobjekt gefunden habe), volta se mai ad agevolare la vendita del fondo, ma non causata né dovuta a un'alienazione in corso o in procinto di avvenire. Quanto l'interessata chiede, in ultima analisi, è che ai fini del giudizio si ignori la locuzione in Folge Verkaufs contenuta nella nota clausola convenzionale. Nulla induce a ritenere tuttavia men che meno nel quadro di un sindacato meramente sommario che tale fosse la volontà interna dei coniugi. Manifestamente infondato, al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 9

Nelle richieste di giudizio l'appellante insiste perché si ordini non solo una trattenuta di stipendio pari all'entità del contributo alimentare maggiorato (fr. 5200. mensili), ma anche una trattenuta una tantum di fr. 1800. per un accumulo di arretrati da parte del marito. Il Pretore ha respinto la domanda come si è visto perché a suo parere una diffida ai debitori è destinata solo a garantire versamenti futuri. In proposito l'appellante nulla obietta. Ripete solo, con il Pretore, che una parte della dottrina è di avviso diverso (memoriale, pag. 6 in alto), salvo ammettere per finire che la diffida ai debitori dell'obbligato può essere ordinata nel caso in cui traspaia dagli atti l'intenzione di non far fronte anche per il futuro, ai propri oneri (pag. 10 in fondo). Ciò posto, mal si intravede perché il primo giudice sarebbe caduto in errore rifiutando la trattenuta per importi arretrati. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5).

E. 10

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni e non ha cagionato spese presumibili. In questa sede l'appellante postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma la richiesta non può essere accolta. Quand'anche l'interessata fosse una persona indigente (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, l'appello risultava privo fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato al convenuto. Delle ristrettezze economiche in cui versa l'appellante, ad ogni modo, si tiene calcolo nella misura del possibile contenendo l'ammontare della tassa di giustizia. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200. b) spese fr. 50. fr. 250. sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione: ; ; . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.